

## **La legge sul benessere animale LR 5/2005**

La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato con la LR 5/2005 le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali, in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, anche nei circhi, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

### **Gli animali da compagnia**

Sono gli animali tenuti dall'uomo senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche.

### **Doveri nella custodia di un animale**

Chiunque conviva con un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve:

- rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente in tempi adeguati
- assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
- tutelarlo da aggressioni
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

In particolare è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, tranne nel caso di necessità certificate dal veterinario curante.

Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

### **Vigilanza**

La vigilanza sul benessere animale è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. La Giunta, regionale emanerà apposite indicazioni tecniche per l'applicazione della legge.

La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata.

### **Definizioni delle strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia**

Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, come i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

### **Controllo degli infestanti nei sinantropi (sono gli animali che vivono a contatto con l'uomo in ambiente urbano, ad esempio topi, colombi)**

Le Aziende Usl devono attivare programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani per evitarne una eccessiva proliferazione , la vigilanza e dispongono interventi per assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici. I Comuni realizzano e attivano piani di controllo della popolazione e di informazione alla popolazione.

La Regione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte.

### **Autorizzazioni**

Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia. L'autorizzazione è rilasciata dopo il parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani in queste strutture devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Regione .

### **Corsi di formazione**

Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

### **Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia**

La Giunta promuove corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.